

Assicurazione Auto (Altri veicoli)



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Bcc Assicurazioni S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00124

Prodotto: Polizza AUTO PROTETTA ALTRI VEICOLI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori dei veicoli appartenenti ai Settori III, IV, VI e VII.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Danni da manovre a mano o da vizi occulti di costruzione/difetti di manutenzione: danni a terzi derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta, se staccato dalla motrice e se provvisto di targa propria.
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni diretti e materiali causati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato fino a 200.000€;
- ✓ Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione) danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili.

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Per i veicoli appartenenti al Settore III il massimale minimo previsto dalla legge è da intendersi pari ad € 32.000.000.

A fronte di un pagamento aggiuntivo di premio, la Compagnia offre la clausola "Rinuncia alla rivalsa", che elimina la rivalsa sulle casistiche incluse.

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali:

Carico e scarico con mezzi meccanici, Incendio, Furto, Guasti accidentali (Kasko), Garanzie aggiuntive (Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici), Tutela legale, Infortuni del conducente, Assistenza
A seconda della tipologia di veicolo assicurato non tutte le garanzie potrebbero essere disponibili.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose;

Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di:

- ! **Conducente non idoneo alla guida** (es. dolo del conducente, guida senza patente o con patente scaduta, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)
- ! **Veicolo non idoneo** (es. trasporto non conforme alla normativa o alla carta di circolazione, circolazione su cingoli, mancata revisione)
- ! **Altre casistiche rientranti nell'ambito dell'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni**

La rivalsa verrà effettuata, in base alla casistica, per l'intera somma versata al terzo o fino al limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre presenti limitazioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.
L'assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale, con incremento del premio annuo del 3%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo.

Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.

Assicurazione Auto Altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)



Impresa: BCC Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Bcc Assicurazioni)

Prodotto: "Polizza AUTO PROTETTA ALTRI VEICOLI"

Data ultimo aggiornamento: 01/2026 – Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Bcc Assicurazioni) - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono non specificato – www.bccassicurazioni.com – PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it – Registro Imprese di Milano n. 02652360237; R.E.A. del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 * – Albo Imprese IVASS n. 1.00124. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 14.734.121** e il **Risultato economico è € -9.851.090**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.bccassicurazioni.com, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 163%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Responsabilità Civile Auto

Copertura RCA e opzioni aggiuntive

La polizza copre la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i veicoli dei Settori III, IV, VI e VII (altri veicoli). Questa copertura è obbligatoria per legge per poter circolare in aree pubbliche e private, sono comprese le aree aeroportuali previa presentazione di apposita autorizzazione dell'ente competente.

Estensioni: Ricorso terzi da incendio, con massimale di 200.000€.

Garanzie opzionali

Incendio

Copre i danni al veicolo causati da incendio, esplosione, scoppio e fulmine. Include anche: (i) soccorso vittime della strada, (ii) indennità giornaliera in caso di incendio, (iii) spese di immatricolazione, (iv) imposta di proprietà, (v) danni da animali selvatici, (vi) collisione con veicoli non assicurati.

Furto e rapina

Copre i danni al veicolo per furto o rapina, inclusi i danni da tentato furto/rapina e quelli successivi a furto/rapina durante la circolazione. Include: (i) indennità giornaliera in caso di furto totale, (ii) spese di rimozione e parcheggio, (iii) spese di immatricolazione, (iv) imposta di proprietà.

Guasti accidentali - Kasko

Copre i danni al veicolo, ai pezzi di ricambio e agli accessori fissati, causati da urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, sia in circolazione che in sosta. Include spese di immatricolazione per danno totale.

Garanzie aggiuntive: Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici

- Cristalli: copre danni da rottura o scheggiatura di parabrezza, lunotto e vetri laterali.
- Eventi naturali: copre danni da calamità naturali (es. trombe d'aria, uragani, terremoti, alluvioni, frane, grandine, neve, crollo di muri, alberi, cartelli pubblicitari).
- Eventi sociopolitici: copre danni da tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Tutela legale

Copre l'assistenza legale in caso di sinistro, sia in via stragiudiziale che giudiziale, per il proprietario/conducente, ciclista, pedone o trasportato. Assumono le spese per legale, perito, accertamenti, indagini, spese di giustizia, interprete e traduzioni all'estero, anticipo cauzione. Disponibile anche consulenza legale telefonica.

Infortuni del conducente

Copre gli infortuni che causano morte o invalidità permanente del conducente durante la guida, dalla salita alla discesa dal veicolo.

Assimoco Assistance (solo per autocarri e veicoli speciali fino a 35 q.li)

Offre assistenza al veicolo e alla persona

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Responsabilità Civile Auto

(i) **Massimali più elevati**: possibilità di aumentare i massimali rispetto al minimo di legge pagando un premio più alto. (ii) **Carico e scarico con mezzi meccanici**: copertura per danni involontari a terzi durante le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici fissati al veicolo. (iii) **Clausola "Rinuncia alla rivalsa"**: eliminazione totale della rivalsa da parte della Compagnia in caso di sinistro nelle situazioni specificate.

Garanzie aggiuntive

(i) **Cristalli**: possibilità di estendere il massimale della copertura per danni a cristalli, con aumento del premio. (ii) **Tutela legale**: possibilità di estendere la copertura dalla versione "Light" alla versione "Full", che offre maggiori tutele. (iii) **Assistenza**: possibilità di estendere la copertura dalla versione "Light" alla versione "Full", che offre prestazioni aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni

Per la garanzia Rc Auto non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Per la garanzia Carico e scarico con mezzi meccanici sono esclusi i danni: (i) alle cose trasportate o sollevate, (ii) a mezzi sotto carico e scarico. Per le garanzie Auto rischi Diversi le esclusioni principali sono riportate nelle singole sezioni del presente documento.



Ci sono limiti di copertura?

BCC Assicurazioni non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa, b) pagare un sinistro, c) fornire una prestazione, possa esporre BCC Assicurazioni all'applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite, 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali BCC Assicurazioni deve attenersi.

Incendio

Limitazioni: (i) soccorso vittime della strada: fino alla concorrenza di € 260,00 per evento, (ii) ricorso terzi: fino alla concorrenza di € 200.000,00, (iii) indennità giornaliera in caso di incendio: € 26,00 al giorno (per una durata massima di 30 giorni), (iv) spese di immatricolazione: sino alla concorrenza di € 260,00 per ogni sinistro, (v) animali selvatici: scoperto 10% con minimo di € 300,00, danni da morsicature di roditori (esclusi danni agli pneumatici): entro il limite di € 1.000,00 con franchigia di € 100,00, (vi) collisione con veicoli non assicurati: limite di € 3.000,00.

Esclusioni: (i) non sono coperte le bruciature ed i fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma, (ii) eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.), (iii) calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (iv) sviluppo di energia nucleare o di radioattività, (v) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati, (vi) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

Furto e rapina

Limitazioni: (i) garanzia prestata con minimo e scoperto variabili in funzione al Tipo veicolo ed al valore dello stesso, (ii) indennità giornaliera in caso di furto totale: € 26,00 al gg (max 30 giorni), (iii) spese di rimozione e parcheggio: fino alla concorrenza di € 520,00 per anno assicurativo, (iv) spese di immatricolazione: sino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro

Esclusioni: (i) eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.), (ii) calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (iii) sviluppo di energia nucleare o di radioattività, (iv) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati, (v) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

Guasti accidentali - Kasko

Limitazioni: (i) attivabile per autocarri immatricolati da non più di otto anni, (ii) prestata con importi di minimo e scoperto variabili, (iii) spese di immatricolazione: fino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro.

Esclusioni: (i) guida del veicolo da parte di conducente non abilitato, (ii) guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, (iii) circolazione abusiva o fuori strada, (iv) eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.), (v) calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (vi) sviluppo di energia nucleare o di radioattività, (vii) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati, (viii) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici

Limitazioni Cristalli: (i) prestata con massimale variabile secondo le esigenze dell'Assicurato, (ii) prevista franchigia di € 150,00 (azzerabile rivolgendosi ad una delle strutture convenzionate).

Esclusioni Cristalli: rigature, abrasioni e simili, (ii) i danni verificatisi in conseguenza di eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.)

Limitazioni Eventi Naturali: (i) prestata con scoperto del 10% ed un minimo di € 300,00, (ii) spese di immatricolazione: fino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro.

Esclusioni Eventi Naturali: (i) i danni verificatisi in conseguenza di eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.)

Limitazioni Eventi Sociopolitici: (i) prestata con scoperto del 10% ed un minimo di € 500,00, (ii) spese di immatricolazione: fino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro.

Esclusioni Eventi Sociopolitici: (i) i danni verificatisi in conseguenza di calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani).

Esclusioni Comuni: (i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività, (ii) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati, (iii) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

Tutela legale

Limitazioni: (i) garanzia prestata con massimale variabile secondo le esigenze dell'Assicurato, pari a 30.000€ o 50.000€, (ii) limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia.
 Esclusioni: (i) guida senza assicurazione obbligatoria RCA, (ii) guida del veicolo da parte di conducente non abilitato, (iii) veicolo non conforme, (iv) controversie fiscali e amministrative.

Infortuni del conducente

Limitazioni: la garanzia prevede limitazioni relative al grado di indennizzo e riportate nella tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente

Esclusioni: (i) infortuni causati da ubriachezza o stupefacenti, (ii) eventi sociopolitici e calamità naturali (es. atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni), (iii) partecipazione a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali, (iv) partecipazione volontaria a tumulti, aggressioni o atti violenti, (v) ernie, lesioni muscolari, rotture sottocutanee dei tendini, (vi) infarti di qualsiasi causa

Assistenza (valida solo per autocarri e veicoli speciali fino 35 q.li)

Limitazioni: (i) garanzia valida solo per Autocarri, Camper e altri Veicoli Speciali fino a 35 q.li, (ii) prestazioni fornite per un massimo di tre volte per tipo all'anno, (iii) ciascuna delle prestazioni può prevedere dei limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia.

Esclusioni: (i) eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.), (ii) calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani), (iii) stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, (iv) per i danni causati da dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, (v) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è pensato per chi possiede veicoli appartenenti ai Settori III, IV, VI e VII.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico del cliente comprendono: (i) costi di intermediazione, cioè la quota parte mediamente percepita dagli intermediari, che sono mediamente pari al 55,26% del premio; (ii) i costi relativi alla gestione del prodotto sono mediamente pari al 22,51% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano - E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: RCA*, Rinuncia Alla Rivalsa*, Carico Scarico con mezzi meccanici* e Tutela Legale 12,5%; Assistenza 10%; Infotuni Conducente 2,5%; Incendio - Furto/Rapina - Cristalli - Eventi Naturali - Eventi Sociopolitici - Kasko 13,5% (12,5% + 1% al Fondo Antiracket). * Le singole province possono deliberare la variazione dell'aliquota d'imposta R.C.A, per tutti i veicoli ad esclusione dei ciclomotori, di 3,5 punti percentuali in più od in meno.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE

POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AUTO PROTETTA
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione
e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
- SETTORI: III / IV / VI / VII -

NORME DI ASSICURAZIONE
Ed. 10/2025

Il presente documento, contenente:

- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)	Pag.	1/39
Sezione Responsabilità Civile da circolazione	Pag.	3/39
• Condizioni Generali (sempre operanti)		
• Condizioni Aggiuntive (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati)		
• Carico e scarico con mezzi meccanici		
Sezioni Garanzie accessorie alla R.C.		
• Garanzia Incendio	Pag.	15/39
• Garanzia Furto e Rapina	Pag.	15/39
• Guasti Accidentali		
○ Garanzia Kasko	Pag.	16/39
• Garanzie Aggiuntive		
○ Cristalli	Pag.	16/39
○ Eventi Naturali	Pag.	17/39
○ Eventi Sociopolitici	Pag.	17/39
• Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Guasti Accidentali e Garanzie Aggiuntive	Pag.	17/39
• Tutela Legale	Pag.	20/39
• Infortuni del Conducente	Pag.	25/39
• Assistenza	Pag.	29/39
Glossario	Pag.	34/39
Allegato 1 – Schema rivalse	Pag.	37/39
Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle franchigie	Pag.	38/39

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le garanzie)

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da BCC Assicurazioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a BCC Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA: Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di BCC Assicurazioni che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE: L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. BCC Assicurazioni è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, BCC Assicurazioni risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato alla immediata distruzione della stessa; BCC Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 13. Per la garanzia "Infortuni del Conducente" l'assicurazione vale nel mondo intero.

Per la garanzia Assistenza, la Struttura Organizzativa interverrà in modo diretto, o tramite società convenzionate, per gli interventi negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea), Regno Unito. Per gli interventi nei restanti territori, sempre previo contatto con la Struttura Organizzativa, il cliente potrà usufruire del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste ed entro limiti nelle stesse indicati.

ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora BCC Assicurazioni intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a disposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.

BCC Assicurazioni manterrà operanti le garanzie attivate sul contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Laddove il cliente paghi il premio di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza ed il giorno di pagamento del premio di rinnovo non saranno indennizzabili.

Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO (NON VALIDA PER LA GARANZIA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI): Qualora, nel corso del contratto, si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione a BCC Assicurazioni indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione a BCC Assicurazioni, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente può optare per la cessione del contratto all'acquirente o per la cessazione del contratto stesso. In caso di cessazione del contratto il Contraente avrà diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del c.c. (Artt. 1897 - 1898).

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 8 - ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: BCC Assicurazioni assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, **nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia del veicolo indicato in polizza**. L'assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree pubbliche e private comprese le aree aeroportuali (previa presentazione di apposita autorizzazione) e dal traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, o semirimorchio, identificato con targa propria:

- a) la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio/semirimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione;
- b) nel caso in cui il rimorchio/semirimorchio assicurato sia in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante, purché sia stato pagato il relativo premio e riportata apposita indicazione sul contratto.

A parziale modifica di quanto sopra indicato, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato (proprietario del rimorchio, o semirimorchio) dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio, o semirimorchio, descritto in polizza quando circoli agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi.

Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre a mano e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

BCC Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive.

ART. 12 - ESTENSIONI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI): L'assicurazione è operante per i seguenti rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza che, tuttavia, è destinato anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, solo per la parte eventualmente non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:

- a) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
- b) **Ricorso terzi:** Assimoco risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni. Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso. Assimoco, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino a concorrenza di 200.000,00 Euro.
- c) la Responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna**. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
- d) Circolazione Aree Aeroportuali: la Compagnia, in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali, copre i danni causati dal veicolo assicurato:
 - all'interno dell'**Area Sterile** entro il massimale indicato in polizza e comunque per un importo mai superiore ai 15.000.000 €;
 - All'interno delle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili entro il limite minimo di legge pari a 7.750.000 €.

ART. 13 - ESCLUSIONI E RIVALSA:

BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per l'intera somma che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni in caso di:

- guida senza patente (patente mai conseguita, ritirata o sospesa)
- dolo del conducente
- danni alla pavimentazione stradale derivanti da circolazione su cingoli

Inoltre, BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa, entro i limiti indicati, per le casistiche di seguito elencate.

1. Conducente non idoneo

Rivalsa fino a 500 Euro in caso di:

- guida in stato di ebbrezza

- guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Rivalsa fino a 1.000 Euro in caso di:

- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:

- guida con patente scaduta

Rivalsa fino a 5.000 Euro in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela

2. Veicolo non idoneo

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:

- esercitazioni alla guida, se effettuate nel mancato rispetto delle disposizioni in vigore;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se:
 - a) il noleggio viene effettuato senza la licenza
 - b) il veicolo non risulta guidato dal proprietario o da un suo dipendente
 - c) il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- mancata revisione del veicolo, solo se la revisione è scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

In tutti gli altri casi non citati in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni si riserverà di esercitare il diritto di rivalsa fino a 3.000 Euro.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA: A parziale deroga di quanto sopra indicato, BCC Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:

1. in caso di guida senza patente:
 - se il conducente ha superato positivamente l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida ed è in attesa del documento.
Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
 - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro (solo in caso di guida con patente ritirata o sospesa).
2. in caso di guida con patente scaduta:
 - se la patente al momento del sinistro risulta scaduta da meno di sei mesi ed il rinnovo avviene entro tre mesi dal sinistro.
Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale.
 - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.
3. in caso di guida in stato di ebbrezza:
 - se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
 - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro
4. in caso di guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti:
 - se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
 - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.

ART. 14bis - CLAUSOLA RINUNCIA ALLA RIVALSA: All'atto della stipula del contratto, a fronte di un pagamento aggiuntivo del premio della garanzia Responsabilità Civile da Circolazione, BCC Assicurazioni rende operante una clausola di rinuncia alla rivalsa, con la quale la Compagnia annullerà eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela
- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto
- danni subiti dai terzi trasportati a fronte di trasporto non conforme;

- mancata revisione del veicolo, quando la revisione sia scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti

ART. 15 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO: Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo alienato, sia mantenuto valido per altro veicolo di sua proprietà, o che venga risolto. BCC Assicurazioni provvederà a:

- a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro veicolo di proprietà dell'alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro veicolo, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento;
- b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. L'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. **Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. BCC Assicurazioni non rilascerà l'Attestazione sullo stato del rischio a favore del cessionario;**
- c) nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al veicolo alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.

Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Per i contratti di durata inferiore all'anno BCC Assicurazioni non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Per i contratti con frazionamento del premio BCC Assicurazioni rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

ART. 17 - MUTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO: Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturate.

ART. 18 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BCC Assicurazioni presentando attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BCC Assicurazioni presentando copia del certificato di cui all'art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione e l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.. In ogni caso il Contraente è altresì tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e BCC Assicurazioni restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento. **Per i contratti di durata inferiore all'anno BCC Assicurazioni non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Qualora il contratto relativo al veicolo demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, BCC Assicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è

fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento. Nel caso di demolizione od esportazione definitiva del veicolo che avvengano successivamente alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 20 si applicano le disposizioni indicate allo stesso articolo.

ART. 19 - DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, possono richiedere la cessazione del Contratto. Il Contraente, se diverso dal Proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento. Qualora gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata il contratto si risolverà alla Sua naturale scadenza.

ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO / INTERRUZIONE TEMPORANEA DI CONTRATTO: Il Contraente nel corso del contratto può:

- interrompere temporaneamente il contratto, se dimostra di aver alienato il veicolo assicurato (per vendita, demolizione, esportazione etc) in attesa di acquistare un ulteriore veicolo;
- sospendere il contratto, se ha necessità di non fornire temporaneamente copertura al veicolo regolarmente in possesso per esigenze personali.

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il cliente abbia alienato il veicolo assicurato in polizza, in virtù di uno degli eventi di cui agli artt. 16, 18 e 19, può richiedere l'interruzione temporanea del contratto:

1. dandone comunicazione a BCC Assicurazioni
2. procedendo all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

BCC Assicurazioni rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente.

L'interruzione di copertura:

- decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice;
- **può essere richiesta per un periodo massimo di un anno;**
- **non è consentita in caso di furto del veicolo.**

La riattivazione del contratto, e delle relative coperture assicurative, può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza dell'interruzione. Decorso tale termine il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito da BCC Assicurazioni. La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto:

- Se il periodo di interruzione temporanea ha avuto durata inferiore a 30 giorni il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso.

In questo caso al nuovo contratto sarà applicata, per tutte le garanzie previste, la tariffa in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa della copertura.

- Se il periodo di interruzione temporanea ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

In questo caso al nuovo contratto saranno applicate, per tutte le garanzie previste, la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. Al premio calcolato nel modo sopraindicato viene conteggiato a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto relativo al contratto sospeso. Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione

SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente richieda espressamente la sospensione del contratto senza aver alienato il veicolo assicurato, dovrà:

1. dare comunicazione scritta a BCC Assicurazioni almeno 48h prima dell'effetto della sospensione, indicando espressamente il periodo (inizio e termine) per il quale richiede la sospensione
2. allegare alla richiesta dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, che certifichi la legittimità del richiedente
3. procedere all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

All'atto della richiesta BCC Assicurazioni rilascia:

- un'appendice contrattuale, che deve essere sottoscritta dal Contraente, in cui viene formalmente indicato il periodo di inizio e fine della sospensione richiesto dal cliente
- il certificato di assicurazione ed il nuovo contratto, validi per la circolazione dalla data di fine sospensione

La sospensione:

- **non è consentita in caso di furto del veicolo;**
- **può avere una durata massima di 10 mesi all'interno dell'annualità assicurativa**
- **può essere richiesta più volte nel corso dell'annualità assicurativa, sempre entro il limite massimo di 10 mesi.**

Il Contraente può:

- prorogare la data termine della sospensione indicata sull'appendice.
In tal caso, deve dare formale comunicazione a BCC Assicurazioni entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della sospensione
- ridurre il periodo di sospensione indicato sull'appendice.
In tal caso deve dare formale comunicazione a BCC Assicurazioni almeno 2 giorni prima della nuova data di copertura richiesta

La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto, con effetto dalle ore 24 della data indicata sull'appendice di sospensione.

La data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 21 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto BCC Assicurazioni si impegna a mettere a disposizione dell'avente diritto l'attestazione sullo stato del rischio in Area riservata.

BCC Assicurazioni altresì, sempre entro trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto invia le informazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio alla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.

L'avente diritto può richiedere presso il suo intermediario la stampa o l'invio tramite e-mail dell'attestazione sullo stato del rischio. In questi casi il documento rilasciato ha funzionalità puramente informative e non può essere utilizzato per la stipulazione di un nuovo contratto.

Ove non si sia concluso il periodo di osservazione BCC Assicurazioni non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale.

All'atto della stipulazione del contratto proveniente da altra compagnia BCC Assicurazioni rileva le informazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio rilasciate dal precedente assicuratore prelevandole direttamente dalla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 22 - MODALITA' PER LA DENUNCIA E PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI: La denuncia del sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ora IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, BCC Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:

1. **Telefonando al Numero Verde**
numero verde 800 053 088 (gratuito dall'Italia)
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00
2. **Inviando una mail a:** sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it
3. **Inviando una PEC a:** bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
4. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

a) risarcimento diretto da parte dell'Impresa in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria - fatta eccezione per i ciclomotori non immatricolati a norma del D.P.R. 153/2006 e per le macchine agricole, per i quali non è prevista l'applicazione della procedura del risarcimento diretto - per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni – regolamentato al successivo punto b).

Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;

- la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
- La richiesta di risarcimento deve essere presentata a BCC Assicurazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.
- Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, BCC Assicurazioni indica, alternativamente:
- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
 - gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

GIORNI	IN CASO DI
90	Lesioni
60	Danni riguardanti solo i veicoli o le cose
30	Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro

b) risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

- 1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
 - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
 - entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
- 2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente alla sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO: In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte, in ragione di 1/360 per giorno dal giorno di risoluzione del contratto a norma di quanto descritto nel presente articolo previa tempestiva presentazione a BCC Assicurazioni di copia della denuncia alle Autorità.

Contestualmente alla presentazione a BCC Assicurazioni della denuncia di cui al primo comma del presente articolo il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde se non riportato in denuncia la presenza di tali documenti sul veicolo. BCC Assicurazioni si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna a BCC Assicurazioni della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 24 - PASSAGGIO DI TARIFFA: Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.

ART. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE: BCC Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

BCC Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 26 - RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: in caso di cessazione anticipata di contratto, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa, ove la stessa sia avvenuta dopo terminato il periodo di osservazione BCC Assicurazioni rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio.

ART. 27 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Su richiesta del Contraente, BCC Assicurazioni rilascerà il duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui sia stato sottratto, smarrito o distrutto, previa presentazione da parte del Contraente stesso di idonea dichiarazione attestante l'evento accaduto. Nel caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione del documento deteriorato.

ART. 28 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.): L'individuazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:

- 1) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio BCC Assicurazioni o derivanti da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U.:
 - al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall'Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo. Nel caso in cui l'Attestazione sullo stato del Rischio conseguita risulti esente da sinistri nelle ultime cinque annualità, all'Intestatario può essere riconosciuta una classe migliorativa maturata all'interno del proprio nucleo familiare.
 - al nuovo contratto da stipulare, relativo a un ulteriore veicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare, viene riconosciuta la medesima classe di merito C.U. risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Diversamente, al contratto da stipulare viene applicata la classe di merito C.U. 14.
- 2) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio BCC Assicurazioni o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U. si procede all'assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:
 - a) In caso di rischio proveniente da tariffa Franchigia viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

- b) Nel caso di rischio proveniente da tariffa Fissa verrà assegnata la classe di merito 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.

ART. 29 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):

PREMESSA: L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

A) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS: BCC Assicurazioni assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo e/o del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. **Sono esclusi denaro, preziosi, titoli e i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 520,00 Euro per ogni sinistro.**

C) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**C1. SETTORE III**

- 1) La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza;
- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BCC Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia;
- 3) BCC Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
- 4) È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza;
- 5) Resta fermo il disposto dell'art. 5

C2. SETTORE IV

- 1) La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza;
- 2) Per i veicoli già assicurati nella forma a "Tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nella misura indicata in polizza solamente se dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del pejus;
- 3) In caso, invece, di applicazione del pejus, le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate, fermo l'ammontare del premio, per la sola prima annualità degli importi nella tabella di seguito riportata.

FRANCHIGIA BASE	MAGGIORAZIONE DELLE FRANCHIGIE	
	AUTOCARRI	MOTOCARRI
€ 80,00	===	€ 50,00
€ 130,00	€ 115,00	===
€ 300,00	€ 155,00	===
€ 500,00	€ 190,00	===

Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto;

- 4) In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o dell'Attestazione sullo stato del rischio, la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura sopra indicata;
- 5) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BCC Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia;
- 6) BCC Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
- 7) È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza;
- 8) Resta fermo il disposto dell'art. 5, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva H).

D) BONUS/MALUS - SETTORE IV:

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel "Periodo di osservazione", e si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18 a parità di altri parametri di tariffa.
- 2) La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da altra Compagnia sarà fatta utilizzando la sotto riportata tabella di corrispondenza fra le classi di merito interne applicate da BCC Assicurazioni S.p.A. in funzione della classe di merito di C.U. risultante dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall'altra Compagnia. In caso di mancata indicazione della classe di merito C.U. sull'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, si procede alla determinazione della classe di merito C.U. di pertinenza per il veicolo da assicurare sulla base di quanto indicato all'Art. 28 e, conseguentemente, alla determinazione della classe interna BCC Assicurazioni sulla base della tabella di seguito riportata.

Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione BCC Assicurazioni	Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione BCC Assicurazioni
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da BCC Assicurazioni, invece, sarà fatta riconoscendo la medesima classe di assegnazione interna BCC Assicurazioni indicata sull'Attestazione sullo Stato del Rischio, qualora non vi sia stata successiva copertura con altra Compagnia.

- 3) In caso di mancanza dell'Attestazione sullo stato del rischio sulla banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, BCC Assicurazioni considererà le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio relativo all'annualità precedente che verrà completata con le dichiarazioni del contraente. BCC Assicurazioni provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente. In caso di assoluta mancanza di informazioni BCC Assicurazioni potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il cliente sia in grado di produrre; BCC Assicurazioni si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.
- In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe più sfavorevole.
- 4) In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo intestato al medesimo soggetto o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, già titolare di polizza assicurativa, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima classe di merito C.U. del veicolo già assicurato. La classe di merito interna BCC Assicurazioni viene determinata in base alla tabella di cui al precedente punto 2. In caso di ulteriore veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo soggetto già assicurato presso BCC Assicurazioni, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima Classe di merito interna BCC Assicurazioni.
- 5) Per la stipulazione di contratti di prima assicurazione relativi a veicoli di prima immatricolazione o volturati al PRA, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (sia interna che C.U.).
- 5bis) A parziale deroga di quanto indicato all'art.28, nel caso in cui il veicolo risulti intestato al P.R.A. a persona giuridica che abbia in corso con BCC Assicurazioni altra copertura assicurativa a suo nome per veicolo della medesima tipologia, il contratto è assegnato alla classe di merito interna 10, ferma restando l'attribuzione alla classe di merito C.U. 14. Tale agevolazione è da ritenersi valida per Autocarri fino a 60 q.li e oltre 60 q.li conto proprio.
- 6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a tale classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi si applica la disposizione del punto 3. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al punto 2 ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 7) La disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri in tutto il periodo assicurativo precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo stato del rischio.
- 9) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che BCC Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel

corso del periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

I sinistri, ai fini della tabella di regole evolutive di seguito riportata, verranno considerati nel modo seguente:

- a) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo sinistro;
- b) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come singolo sinistro.

In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Le stesse regole saranno applicate per l'evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale riportata nell'Allegato 2 al Regolamento 4/2006 dell'ISVAP ora IVASS.

Classe di Merito Interna BCC Assicurazioni	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- 10) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 11) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 9, restituendo a BCC Assicurazioni o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), direttamente o tramite l'Intermediario BCC Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso con riferimento a sinistri totalmente liquidati. In tal caso, BCC Assicurazioni rilascerà, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.
- 12) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.
Quanto sopra indicato si applica anche nel caso di variazione della titolarità del veicolo assicurato in polizza per le seguenti casistiche: trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili; successione per decesso; passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi.
- 13) In caso di furto del veicolo assicurato, o di sua consegna in conto vendita, o di altro evento di cui all'art. 26, il proprietario, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita.
- 14) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe di merito 14. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore.

E) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA – AUTOCARRI FINO A 60 Q.LI:

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus con Franchigia", che prevede l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", nonché una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza;

- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BCC Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia;
- 3) BCC Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
- 4) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dall'applicazione della forma Bonus/Malus, restituendo a BCC Assicurazioni o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), direttamente o tramite l'Intermediario BCC Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso con riferimento a sinistri totalmente liquidati. In tal caso, BCC Assicurazioni rilascerà, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.

Laddove il cliente provveda a rimborsare il sinistro come sopra indicato, la franchigia prevista dalla presente forma tariffaria non sarà più dovuta e nel caso in cui sia già stata corrisposta BCC Assicurazioni provvederà alla restituzione.

F) TARIFFA A PREMIO FISSO CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma a premio fisso con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).
- 2)
 - a) Se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, in caso di rinnovo, sarà aumentato del 15%
 - b) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, in caso di rinnovo, sarà aumentato del 25%

I sinistri, ai fini di quanto sopra riportato, verranno considerati nel modo seguente:

- ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo sinistro;
- ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come un singolo sinistro.

3) Nel caso in cui il contratto stipulato con BCC Assicurazioni si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra, qualora dall'Attestazione di cui all'art.21 essa risulti dovuta.

4) Qualora l'Attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi (e fino ad un periodo massimo di diciotto mesi), il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

5) Nel caso in cui il contratto stipulato con BCC Assicurazioni si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale presentazione, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al punto 2 - lettera b).

6) In mancanza di consegna dell'Attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia stata consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da BCC Assicurazioni entro la data di scadenza del contratto.

7) Nel caso di veicoli di prima immatricolazione o volturati al P.R.A., o nel caso di veicolo precedentemente assicurato presso BCC Assicurazioni in forma "Franchigia", il contratto verrà stipulato senza applicazione di pejus.

8) Per la stipulazione di contratti di prima assicurazione relativi a veicoli di prima immatricolazione o volturati al P.R.A., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare, ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto, si applica la maggiorazione di cui al punto 2 - lettera b).

9) Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione laddove fosse stata rilasciata.

10) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 10 offrendo a BCC Assicurazioni o a CONSAP - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14, 00198 ROMA, direttamente o tramite l'Intermediario BCC Assicurazioni -, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso a titolo definitivo relativi ai sinistri come indicati al precedente punto 10. In tal caso BCC Assicurazioni rilascerà entro 15 giorni dalla data della richiesta nuova Attestazione sullo stato del rischio rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati dei quali non sarà fatta più menzione.

11) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.

Quanto sopra indicato si applica anche nel caso di variazione della titolarità del veicolo assicurato in polizza per le seguenti casistiche: trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili; successione per decesso; passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi.

12) È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

- 13) In caso di furto del veicolo assicurato, o di sua consegna in conto vendita, o di altro evento di cui agli artt. 26, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita.
- 14) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto, senza applicazione della maggiorazione (pejus).
- 15) Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
- 16) Nel caso in cui il contratto stipulato con BCC Assicurazioni si riferisca a veicolo di cui al punto 1) dell'art. 28 e il Contraente/Proprietario voglia far valere l'Attestazione sullo stato del rischio relativa ad altro veicolo soggetto a furto totale senza ritrovamento presso altra Impresa nella forma "Fissa" o "Franchigia", il contratto stesso è assunto all'atto della stipulazione tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, sempreché venga consegnata congiuntamente una copia della denuncia di furto.

G) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO: Premesso che il veicolo descritto in polizza è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, il premio è dovuto anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Per i contratti stipulati nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il pejus, agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Aggiuntiva D, nonché alle maggiorazioni previste alla Condizione Aggiuntiva E, la durata dello stesso viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. Qualora dalla suddivisione rimanga un periodo inferiore a dodici mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di dodici mesi, il primo periodo di osservazione. Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'Attestazione sullo stato del rischio di cui all'art.21. Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso.

H) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Aggiuntiva C. In tal caso non si applica quanto disposto dall'art. 1901 - 2° comma del Codice Civile. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del caso di cambio di residenza del Proprietario, o di sede legale in caso di Società. Qualora tale variazione comporti un aumento del premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

I) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Garanzia Aggiuntiva C, ove richiamata.

L) PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE: L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi. L'assicurazione è operante quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- la motrice non risulta assicurata, oppure la sua polizza non è comunque operante.

M) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIU' DI 9 POSTI: La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

N) VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI O DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE: L'Assicurato dichiara e BCC Assicurazioni prende atto che il Locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

O) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: Il Contraente dichiara e BCC Assicurazioni prende atto che il Locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

P) MACCHINA AGRICOLA, MACCHINA OPERATRICE O AUTOCARRO UTILIZZATI COME SGOMBRANEVE: Si prende atto che il veicolo indicato in contratto viene utilizzata temporaneamente per lo sgombero della neve. Il Contraente dichiara di essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla competente autorità. Il periodo di copertura non può essere inferiore a 60 giorni.

ART. 30 - CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI: BCC Assicurazioni, entro i limiti dei massimali di Responsabilità Civile Auto indicati in polizza, assicura la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate o sollevate, nonché i danni a mezzi sotto carico e scarico. Le persone trasportate sul veicolo stesso che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Sono peraltro esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado con loro conviventi ed a carico; ove l'Assicurato sia una Società, dai Soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono comunque esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, nonché quelli già coperti dalla polizza dell'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C.

SEZIONI - INCENDIO FURTO E RAPINA

ART. 31 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA INCENDIO: BCC Assicurazioni si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

Sono escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Altre Garanzie

A) Soccorso vittime della strada: BCC Assicurazioni risponde, **fino alla concorrenza di 260,00 Euro per evento**, per i danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

B) Indennità giornaliera in caso di incendio: BCC Assicurazioni rimborsa il danno derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio indennizzabile ai termini di polizza, mettendo a disposizione dell'Assicurato **un'indennità giornaliera fissa di 26,00 Euro** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale indennità, che può avere **una durata massima di 30 giorni**, decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha denunciato l'incendio a BCC Assicurazioni e termina il giorno in cui il veicolo risulti nuovamente disponibile a seguito delle riparazioni.

C) Spese di immatricolazione: In caso di incendio, BCC Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.**

D) Imposta di proprietà: In caso di incendio, BCC Assicurazioni rimborsa un importo pari alla quota dell'imposta di proprietà che decorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza dell'imposta pagata.

E) Animali selvatici: BCC Assicurazioni si obbliga altresì, entro i limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso, in conseguenza di collisione con animali selvatici, purché attestata da denuncia rilasciata presso l'Autorità competente. In caso di sinistro, BCC Assicurazioni corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **con applicazione dello scoperto e del minimo indicati in polizza.**

BCC Assicurazioni si obbliga altresì, entro il limite di € 1.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 100,00, ad indennizzare i danni provocati al veicolo, ad esclusione degli pneumatici, da morsicature effettuate da martore o da piccoli roditori.

F) Collisione con veicoli non assicurati: BCC Assicurazioni rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile, **con il limite di 3.000,00 Euro.** Quanto sopra purché il danno non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore commerciale al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

ART. 31 bis - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – FURTO E RAPINA: BCC Assicurazioni si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.

DANNI DA SCASSO: BCC Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo a seguito di furto, o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, **fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.**

Esclusioni:

La copertura dei rischi furto e rapina non è operante:

- 1. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Centrale Operativa e in caso di mancato/interrotto pagamento del canone;**
- 2. nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori della rete di comunicazione che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;**
- 3. per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di polizza.**

BCC Assicurazioni rinuncia alla consegna della documentazione summenzionata al momento della stipulazione del contratto. Tale documentazione deve però essere prodotta se richiesta da BCC Assicurazioni e comunque in caso di denuncia di sinistro di Furto o Rapina del veicolo assicurato, a pena della perdita del diritto all'indennizzo.

Altre Garanzie

A) Indennità giornaliera in caso di furto totale: BCC Assicurazioni rimborsa il danno derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza del furto totale indennizzabile ai termini di polizza, mettendo a disposizione dell'Assicurato **un'indennità giornaliera fissa di 26,00 Euro** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo stesso. Tale indennità, che

può avere **una durata massima di 30 giorni**, decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha denunciato il furto a BCC Assicurazioni e termina il giorno del ritrovamento.

B) Spese di rimozione e parcheggio: In caso di furto del veicolo identificato in polizza, BCC Assicurazioni rimborsa, **fino a concorrenza di 520,00 Euro** per anno assicurativo, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

C) Spese di immatricolazione: In caso di furto totale, BCC Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.**

D) Imposta di proprietà: In caso di furto totale, BCC Assicurazioni rimborsa un importo pari alla quota dell'imposta di proprietà che decorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza dell'imposta pagata.

SEZIONE - GUASTI ACCIDENTALI

ART. 32 - GARANZIA KASKO: BCC Assicurazioni si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Altre Garanzie

Spese di immatricolazione: In caso di danno totale causato da sinistro Kasko, BCC Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.**

ART. 33 - ESCLUSIONI: L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
- d) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
- e) verificatisi a causa di circolazione al di fuori della sede stradale;
- f) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
- g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

ART. 34 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE: BCC Assicurazioni rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, e delle persone con quest' ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

SEZIONE - GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. 35 - CRISTALLI:

BCC Assicurazioni rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura o scheggiatura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) **fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza** per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con l'applicazione della **franchigia di 150,00 Euro per evento**. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Inoltre, a parziale deroga del successivo art. 40 - Esclusioni generali, sono da intendersi inclusi i danni ai cristalli in conseguenza di trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.

È data facoltà all'Assicurato di rivolgersi presso una delle seguenti strutture convenzionate per la riparazione o, nel caso il danno non lo permetta, per la sostituzione dei cristalli:

CARGLASS - Numero Verde: 800.36.00.36
DOCTOR GLASS - Numero Verde: 800.10.10.10
VETROCAR & BUS – Numero Verde 800.00.80.80

Rivolgendosi presso una di queste strutture la franchigia prevista in polizza non sarà applicata.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente presso una struttura convenzionata o contattare il Numero Verde per fissare un appuntamento.

In entrambi i casi l'Assicurato dovrà comunicare il numero di polizza per la verifica della validità della copertura assicurativa.

Verificata la copertura e la capienza del massimale, il personale della struttura convenzionata provvederà a:

- far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la denuncia di sinistro, comprensiva di delega all'incasso;
- effettuare la riparazione o la sostituzione necessaria;
- emettere fattura intestata al Cliente ed effettuarne una fotocopia da consegnare all'Assicurato unitamente alla copia della denuncia del sinistro e della delega all'incasso.

Nel caso di riparazione della scheggiatura senza necessità di sostituzione del parabrezza l'intervento non sarà conteggiato a riduzione del massimale annuo indicato, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse esaurito. Sono consentiti al massimo tre interventi per anno.

La garanzia non è valida per rigature, abrasioni e simili.

ART. 36 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO: Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di regolare fattura e di fotografie del cristallo rotto e dell'auto con targa visibile, in misura pari alle spese sostenute, fermo il limite di cui al precedente art. 35. **Rimane comunque a carico dell'Assicurato la somma eccedente il limite annuale di cui al precedente art. 35.**

ART. 37 - EVENTI NATURALI: A parziale deroga del successivo art. 40 - Esclusioni generali, BCC Assicurazioni si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso in conseguenza di trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi o parti di essi e cartelli pubblicitari, a seguito di eventi naturali.

ART. 38 - EVENTI SOCIOPOLITICI: A parziale deroga del successivo Art. 40 - Esclusioni generali, BCC Assicurazioni si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati in esso, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistro, BCC Assicurazioni corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione **dello scoperto e del minimo indicati in polizza.**

Altre Garanzie

Spese di immatricolazione: In caso di danno totale causato da evento naturale o sociopolitico, BCC Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto dell'autovettura assicurata. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 260,00 Euro per ogni sinistro.**

NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA, GUASTI ACCIDENTALI E GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE: La medesima prevista all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

ART. 40 - ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI - ADEGUAMENTO DEI VALORI E DEL PREMIO

ART. 41 - VALORE ASSICURATO: L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore a nuovo oppure al prezzo della fattura d'acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo del predetto valore ridotto del 10%;

- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore commerciale del veicolo al momento della stipulazione del contratto, riportato dalla rivista Eurotax giallo (vendita).

Solo per gli Autocarri di peso inferiore a 35 q.li: L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione

"Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;

- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto.

Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 47.

ART. 42 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO: Ad ogni rinnovo contrattuale BCC Assicurazioni si impegna, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare i valori assicurati al valore di mercato. Il premio verrà adeguato ai nuovi valori, fermo restando quanto previsto nella clausola di vincolo, se pattuita.

Solo per gli Autocarri di peso inferiore a 35 q.li: ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, BCC Assicurazioni riduce automaticamente il valore del veicolo secondo le seguenti logiche:

- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;

- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il valore inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al valore Quattroruote.

Il premio è calcolato in base ai nuovi valori.

- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo risultava maggiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo a tale valore verrà applicato un deprezzamento come rilevato dall'andamento di quattroruote nell'ultimo anno.

Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del veicolo non risulti disponibile, BCC Assicurazioni ridurrà del 10% l'ultimo valore rilevato, fino al raggiungimento del valore minimo consentito.

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART. 43 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO: Il sinistro deve essere denunciato per iscritto a BCC Assicurazioni entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni. Alla denuncia, a richiesta di BCC Assicurazioni, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato. Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a BCC Assicurazioni copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:

1. **Telefonando al Numero Verde**
numero verde 800 053 088 (gratuito dall'Italia)
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00
2. **Inviando una mail a:** sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it
3. **Inviando una PEC a:** bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
4. **Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:**
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

ART. 44 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE: Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di BCC Assicurazioni, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. BCC Assicurazioni ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra citato.

ART. 45 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO: Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. In caso di danno parziale

L'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il degrado che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore indicato in polizza, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

In deroga a quanto sopra, il degrado non si applica se il sinistro:

- si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), né alle parti soggette ad usura né a quelle non soggette ad usura, fermo il limite del valore del veicolo indicato in polizza. 2. è avvenuto entro il 5° anno di vita del veicolo ed interessa parti del veicolo non soggette ad usura.

- è avvenuto dopo i 18 mesi dalla data di prima immatricolazione ed interessa parti del veicolo soggette ad usura si applicherà il degrado d'uso. La manodopera per le riparazioni è esclusa dal calcolo

Il degrado verrà invece applicato, a partire dal quinto anno, per tutte le parti del veicolo.

Riportiamo di seguito la tabella di riferimento per valutare la percentuale di indennizzo:

Tabella Degrado d'uso	Età Veicolo											
	0	18 mesi	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni	>= 11 anni
Parti soggette ad usura	Nessun Degrado		30%	30%	30%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%
Parti non soggette ad usura	Nessun Degrado					60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%

Per gli accessori e gli apparecchi fono-audiovisivi, non di serie, il degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 18 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; **l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.**

2. In caso di danno totale

L'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione, alla data del sinistro, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita) o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del valore commerciale degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati.

In deroga a quanto sopra, se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente art. 41.

ART. 46 - LIMITI DI INDENNIZZO: L'indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 47 - REGOLA PROPORZIONALE: Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori ed apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 41, sono superiori a quelli assicurati, BCC Assicurazioni risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.

ART. 48 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI: La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da BCC Assicurazioni e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 43 e 44;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di BCC Assicurazioni e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 49 - SCOPERTO E FRANCHIGIA: In caso di sinistro, BCC Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione, se indicati sulla polizza o nelle specifiche Sezioni, della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi. Tale deduzione non si applica ai sinistri da Incendio.

Nel caso in cui il sinistro

- sia occorso su autocarro leggero (fino a 15 q.li),
- abbia colpito le garanzie Furto, Collisione, Kasko, Eventi Naturali o Sociopolitici,

- determini danni parziali ed indennizzabili al veicolo assicurato,

il cliente può servirsi per la riparazione di una carrozzeria convenzionata con BCC Assicurazioni. La Compagnia provvederà a calcolare l'indennizzo spettante applicando scoperti e minimi previsti in misura pari al 50% di quanto indicato sulla polizza.

Le carrozzerie convenzionate presso cui il cliente può rivolgersi in caso di sinistro sono reperibili sul sito www.bccassicurazioni.com, ricercando i Servizi Convenzionati.

ART. 50 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, BCC Assicurazioni provvederà al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta di BCC Assicurazioni, abbia prodotto:

- 1) copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
- 2) l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso;
- 3) certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato o in alternativa la denuncia di furto o di smarrimento di detti documenti;
- 4) procura a vendere a favore di BCC Assicurazioni S.p.A. autenticata da notaio;
- 5) chiave Master, seconda chiave e code card.

ART. 51 - RECUPERI: L'Assicurato è tenuto ad informare BCC Assicurazioni non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire a BCC Assicurazioni stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

SEZIONE - TUTELA LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, BCC Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia "Tutela Legale" a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona –

Numero Verde 800.84.90.90,

sito internet: www.das.it

in seguito detta D.A.S.

ART. 52 - COSA È ASSICURATO - OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE: BCC Assicurazioni offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, per sinistro e illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli **eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B, C o D.**

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590bis del Codice Penale). Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per i medesimi eventi BCC Assicurazioni provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

ART. 53 - COSA È ASSICURATO OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE: BCC Assicurazioni offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida B, C o D.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale). Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- f. presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
 1. quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
 2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia opera se sussistano i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione è superiore a 100,00 euro. BCC Assicurazioni provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.
- g. presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). BCC Assicurazioni provvede su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.
- h. Inoltre, BCC Assicurazioni riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:
 1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
 2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

BCC Assicurazioni garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.

Per i medesimi eventi BCC Assicurazioni provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

ART. 54 - CHI È ASSICURATO:

La garanzia è operante a favore dei seguenti soggetti:

- **nel caso di procedimenti penali:** il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo;

- **nel caso di danni extracontrattuali:** il proprietario, il conducente, i trasportati del veicolo, gli eredi e/o il coniuge/convivente del conducente se questi venisse a mancare a seguito di incidente stradale rientrante in garanzia;
- **nel caso di vertenze di natura contrattuale:** il proprietario del veicolo;
- **relativamente all' Art. 53 lett. f:** il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata a norma di quanto sopra, **la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.**

Le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

ART. 55 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati negli uffici giudiziari

- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo: nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- d' Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nelle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative, per le indennità recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica.

ART. 56 – COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. La garanzia è esclusa:
 - a. per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
 - c. se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro.
2. In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLE OPZIONI LIGHT E FULL:

La garanzia è esclusa:

- a) nell' Opzione Light per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;
- b) nell' Opzione Full per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale con valore inferiore a € 100,00, restando in ogni caso a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dell'opposizione/ricorso predisposto da DAS agli uffici competenti;
- c) nell'opzione Light per controversie contrattuali di diritto civile;
- d) se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso;
- e) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- f) se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal caso assicurativo.

ART. 57 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE: BCC ASSICURAZIONI non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 60, 61 e 63;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono invece ricomprese le spese del legale domiciliatario come indicato alla lettera e);
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, BCC ASSICURAZIONI, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);

- g) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- h) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- i) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- j) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

ART. 58 - INSORGENZA DEL SINISTRO: Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

Inoltre:

- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con BCC Assicurazioni per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- **La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;**
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.

ART. 59 – RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI: Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a sinistri@das.it

La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ART. 60 – LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05).
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 61 – LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

L'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale il legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 62 – GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO: DAS gestirà come unica pratica di sinistro:

- le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.

ART. 63 – QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:

- non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;
- non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al conferimento dell'incarico;
- non ottiene il consenso di DAS prima dell'eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell'accettazione di un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato;
- non ottiene il consenso di DAS su un'eventuale accordo transattivo con la controparte che preveda, a carico di DAS spese aggiuntive rispetto alle competenze dell'avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.

ART. 64 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA: Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **DAS entro 30 giorni:**

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ART. 65 – DI COSA NON SONO RESPONSABILI BCC ASSICURAZIONI E DAS: BCC ASSICURAZIONI e DAS non sono responsabili dell'operato degli avvocati e dei periti.

BCC ASSICURAZIONI e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.

ART. 66 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a BCC ASSICURAZIONI il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ART. 67 - RECUPERO DI SOMME: Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SEZIONE - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 68 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne discende, comprese le operazioni di salita e discesa. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono equiparati ad infortunio:

- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente.

ART. 69 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE: L'assicurazione è valida esclusivamente se il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore.

ART. 70 - RISCHI ESCLUSI: Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- gli infortuni sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione volontaria ad imprese temerarie, a tumulti popolari, aggressioni e atti violenti;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, le rotture sottocutanee dei tendini, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

ART. 71 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE: BCC Assicurazioni rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 72 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI MORTE: Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, BCC Assicurazioni liquida la somma assicurata per il caso di "Morte" agli eredi in parti uguali.

ART. 73 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE: L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri elencati nella tabella sottostante.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE		
Descrizione	Percentuali	
	Dx	Sx
Sordità completa di un orecchio	15	15
Sordità completa bilaterale	60	60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	35
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	40
Altre menomazioni della facoltà visiva	(vedasi relativa tabella)	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	08	08
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	11
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	=	=
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	05	05
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		

a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	12
Perdita totale dell'anulare	08	08
Perdita totale del mignolo	12	12
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	07	06
Perdita della falange ungueale del medio	05	05
Perdita della falange ungueale dell'anulare	03	03
Perdita della falange ungueale del mignolo	05	05
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11	09
Perdita delle due ultime falangi del medio	08	08
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	06	06
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	08	08
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:		
a) in semipronazione	30	25
b) in pronazione	35	30
c) in supinazione	45	40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40	35
b) in pronazione	45	40
c) in supinazione	55	50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22	18
b) in pronazione	25	22
c) in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	50	50
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	50
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	30
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	16
Perdita totale del solo alluce	07	07
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il	03	03
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	35
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	20
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	11

N.B.: in caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE DELL'ACUTEZZA VISIVA			
Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore %	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore %
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

Note:

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o organo già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, BCC Assicurazioni riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva riduzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Criteri di liquidazione: In caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, sarà liquidato in funzione alla percentuale di invalidità accertata, convertita secondo lo schema della tabella di seguito riportata nella colonna "percentuale invalidità da liquidare":

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0
2	0
3	0
4	1
5	2
6	3

7	4
8	5
9	6
10	7
da11 a 70	da11 a 70
oltre 70	100

ART. 74 - DENUNCIA DEL SINISTRO: Fermo quanto disposto all'art.43, la denuncia dell'infortunio deve essere corredata di certificato medico. L'Assicurato dovrà ricorrere alle cure di un medico, seguire le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di BCC Assicurazioni, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso a BCC Assicurazioni. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici di BCC Assicurazioni e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

ART. 75 - CONTROVERSIA SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI: In caso di controversia sulla natura dell'evento o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sulla misura delle indennità, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere se sia dovuta l'indennità ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

È data facoltà al Collegio Medico, qualora ravvisi l'opportunità di rinviare la definitiva valutazione del danno, di liquidare all'Assicurato un anticipo sull'indennità, fermo restando che l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente dovrà avvenire comunque entro tre anni.

ART. 76 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ: Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, BCC Assicurazioni liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia, in Euro.

ART. 77 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE: La presente assicurazione è stipulata tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

SEZIONE - ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita da Blue Assistance in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero:

800.053.088

dall'estero al numero:

+39.02.80.75.30.10

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Cognome e Nome;
3. Numero di polizza e/o targa;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PRESTAZIONI facenti parte della garanzia ASSISTENZA LIGHT

ASSISTENZA AL VEICOLO

ART. 78 - TRAINO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'Assicurato, purché si trovi **entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro**.

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:

- foratura di uno o più pneumatici,
- errato rifornimento carburante,
- smarrimento o rottura delle chiavi,
- atti vandalici,
- rottura dei cristalli,

l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Blue Assistance o, in alternativa, al più vicino centro di assistenza in grado di sostituire lo o gli pneumatici.

BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il costo relativo al traino mentre resta a carico dell'Assicurato il costo relativo alla sostituzione dello o degli pneumatici. Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Nel solo caso in cui l'Assicurato non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), BCC Assicurazioni, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a rimborsare le spese sostenute per il traino dal cliente, con il limiti di kilometraggio sopraindicati e comunque con il limite di 200,00 Euro per sinistro.

ART. 79 - INVIO OFFICINA MOBILE IN ITALIA: Qualora il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di:

- guasto e/o foratura,
- esaurimento del carburante,
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo,
- montaggio delle catene da neve,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche

in caso di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "Traino". **BCC Assicurazioni terrà**

a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di **150,00 Euro per sinistro**. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

ART. 80 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI SEDE STRADALE: Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 200,00 Euro per sinistro**. Rimangono a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza nonché le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

ART. 81 – SOS INCIDENTE – SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE MODULI C.A.I.: Qualora IL veicolo rimanga coinvolto in un incidente l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere:

- Assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). **La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso;**
- indicazione dei recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica, anche con riferimento alle procedure di dissequestro del veicolo all'estero
- informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo in Italia.

ART. 82 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA: Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

In originale: libretto di circolazione; foglio complementare/certificato di proprietà; targhe autoveicolo;

(NB. In caso di assenza di uno o più documenti di cui al precedente elenco, l'Assicurato dovrà produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

In fotocopia: codice fiscale; documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (carta d'identità o equivalente); documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". BCC Assicurazioni terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

ART. 83 - AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA: Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:

tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;

sette giorni consecutivi per sinistro (in tutti gli altri casi oppure in caso di incendio, furto e rapina).

BCC Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);

La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso e non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

ART. 84 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta di estratto cronologico e/o perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le istruzioni necessarie. BCC Assicurazioni terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato:

ART. 85 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO: Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di BCC Assicurazioni.

ART. 86 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:

ART. 87 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE: Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di BCC Assicurazioni **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro**. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.** Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 88 - INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato:

ART. 89 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO: Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un veicolo ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore come indicato all'art. 83 che precede. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di 400,00 Euro se accaduto in Italia e di 600,00 Euro se accaduto all'estero.**

ART. 90 - SPESE D'ALBERGO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 600,00 Euro per sinistro.**

ART. 91 - INVIO DI UN AUTISTA: Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure a seguito di ritiro o smarrimento della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza

dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

ART. 92 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA': Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

ART. 93 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI: La Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell'Assicurato che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.

ART. 94 - RIENTRO SANITARIO: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di BCC Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. BCC Assicurazioni, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

ART. 95 - RIENTRO SALMA: Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:

ART. 96 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per sinistro**, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

ART. 97 - ANTICIPO SPESE LEGALI: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 600,00 Euro per sinistro.**

ART. 98 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE: Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 lavorative per sinistro.**

PRESTAZIONI facenti parte della garanzia ASSISTENZA FULL (In aggiunta a quanto previsto per la garanzia ASSISTENZA LIGHT)

ART. 99 - INVIO OFFICINA MOBILE IN ITALIA: Qualora il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di:

- guasto e/o foratura,
- esaurimento del carburante,
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo,
- montaggio delle catene da neve,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche in caso di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "Traino". **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un**

massimo di 500,00 Euro per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

ART. 100 - VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA: Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice o l'immobilizzo del veicolo presso un'officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura:

- se il mezzo assicurato è un autocarro con massa a pieno carico fino a 25 q.li, un veicolo sostitutivo con portata massima di carico fino a 6 q.li o, qualora non sia disponibile, un'autovettura Station Wagon per un massimo di 1.800 di cilindrata;

- se il mezzo assicurato è un autocarro con massa a pieno carico oltre 25 q.li, un veicolo sostitutivo con portata massima di carico fino a 12 q.li o, qualora non sia disponibile, una diaria dell'importo di € 70,00;

Il veicolo sostitutivo come sopra individuato a chilometraggio illimitato, o la diaria sostitutiva, saranno riconosciuti per un massimo di: cinque giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto; dieci giorni consecutivi per incidente, tentato furto o rapina o incendio parziale; trenta giorni consecutivi per furto, rapina o incendio totale.

La prestazione è operante anche nel caso in cui il sinistro si verifichi all'interno del comune di residenza dell'Assicurato.

BCC Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;

- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse;

- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);

La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso e non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

ART. 101 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI: Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

a) tutte le prestazioni sono fornite, per ciascuna Polizza, **per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;**

b) la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni;

c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

d) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, BCC Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

f) ogni diritto nei confronti di BCC Assicurazioni si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile;

g) il diritto alle assistenze fornite da BCC Assicurazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

GLOSSARIO

ACCESSORI: le installazioni stabilmente fissate al veicolo:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fonovisivi;

- aggiuntive/optional se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; aggiuntive/altre se sono fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e sono installate sul veicolo successivamente all'acquisto.

APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI: radio, radiotelefoni, lettori C.D., mangianastri, registratori, impianti vivavoce, televisori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco (elettrico o elettromagnetico o meccanico).

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

AREA STERILE: L'area sterile in un aeroporto, conosciuta anche come "air side" o "security restricted area", è quella parte di un aeroporto dove sono applicati controlli di sicurezza per impedire l'accesso a persone e veicoli non autorizzati.

ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: l'insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.

CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CARTA VERDE: il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

CLASSE DI MERITO INTERNA: classe di merito BCC Assicurazioni assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.

CLASSE DI MERITO C.U.: classe di conversione universale (C.U.) così come stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015 e risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da BCC Assicurazioni in occasione di ogni scadenza annuale.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DEGRADO: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

DELITTO DOLOSO: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

FATTO ILLECITO: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

GUASTO (Assistenza): qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Non sono considerati Guasto: l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura, gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITA': somma che BCC Assicurazioni eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

INSORGENZA (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e coincide con:

- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (garanzia che decorre trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto): il giorno in cui una delle parti ha iniziato a violare norme contrattuali.

INVALIDITA' PERMANENTE: la perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione esercitata.

LESIONI PERSONALI COLPOSE: commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (Art. 590 C.P.).

OMICIDIO COLPOSO: commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona (Art. 589 C.P.).

PERIODO DI OSSERVAZIONE: il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'annotazione dei sinistri provocati nell'Attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. per le annualità successive inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a BCC Assicurazioni.

PRESTAZIONE: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di BCC Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RIVALSA: il diritto che BCC Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

SCOPERTO: percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SETTORE TARIFFARIO: divisione tariffaria secondo la classificazione dei veicoli (Titolo III, capo I Codice della Strada):

- Settore III: Autobus
- Settore IV: Autoveicoli e Motoveicoli per trasporto di cose
- Settore VI: Macchine Operatrici e Carrelli
- Settore VII: Macchine Agricole

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente,

incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Assistenza): Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di BCC Assicurazioni, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

SURROGAZIONE: il diritto che BCC Assicurazioni ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TIPOLOGIA CLIENTE: l'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, BCC Assicurazioni, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

- **BANCA:** Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari) che, all'atto della stipulazione del contratto, non presentino sull'attestazione dello stato di rischio sinistri nel corso delle ultime tre annualità

assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura) all'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.

- **COOPERAZIONE:** Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO:** Enti del Terzo Settore (come definiti dall'Art. 4 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZI:** Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

TRANSAZIONE: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VALORE COMMERCIALE: il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fonovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.

VALORE A NUOVO: prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.

VEICOLO (Assistenza): autocarri, camper, veicoli speciali o roulotte immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, e altezza non superiore a 2,80 metri, regolarmente assicurati con BCC Assicurazioni per i quali sia stato pagato il premio per la garanzia Assistenza.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSA

AMBITO RIVALSA: CONDUCENTE NON IDONEO		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Guida senza patente: - patente mai conseguita - patente revocata - patente sospesa	Totale	
Guida con patente scaduta	Fino a 3.000€	
Guida di neopatentato con mancato rispetto dei limiti previsti	Fino a 5.000€	SI
Guida da parte di figli minori o soggetti a tutela	Fino a 5.000€	SI
Guida nel mancato rispetto dei codici unionali	Fino a 1.000€	SI
Guida con dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione	Fino a 1.000€	SI
Guida in stato di ebbrezza	500€	
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	500€	
Dolo del conducente	Totale	

AMBITO RIVALSA: VEICOLO NON IDONEO		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme a norme o carta di circolazione	Fino a 3.000€	SI
Esercitazioni alla guida nel mancato rispetto della normativa	Fino a 3.000€	SI
Veicolo dato a noleggio con conducente: - in assenza di licenza - guidato da persona diversa da intestatario/dipendente - noleggio non conforme	Fino a 3.000€	SI
Mancata revisione	Fino a 3.000€ Se revisione scaduta da sei mesi	SI
Targa prova non conforme	Fino a 3.000€	SI
Fermo amministrativo	Nessuna rivalsa	--

AMBITO RIVALSA: ALTRI CASI		
SITUAZIONE	IMPORTO RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Danni pavimentazione da circolazione su cingoli	Totale	
Altre casistiche per le quali sia applicabile l'art.144 comma 2 CdA	Fino a 3.000€	SI

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

SEZIONE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI
RC	29/B	Danni a cose di terzi trasportati su Autobus			€ 520,00/sinistro
		Ricorso terzi			200.000 €
INCENDIO	31	Incendio			Valore veicolo
	31/A	Soccorso vittime della strada			€ 260,00/evento
	31/C	Indennità giornaliera in caso di incendio			€ 26,00/giorno - max 30 giorni
	31/F	Collisione con animali selvatici	€ 300,00	10%	Valore veicolo
	31/F	Danni da morsicature di martore o roditori	€ 100,00		€ 1.000,00
	31/G	Collisione con veicoli non assicurati			€ 3.000,00
FURTO E RAPINA	31bis	Furto		Valori variabili in funzione del veicolo	Valore veicolo
	31bis/A	Indennità giornaliera in caso di furto totale			€ 26,00/giorno - max 30 giorni
	31bis/B	Spese di rimozione e parcheggio			€ 520,00/anno
GUASTI ACCIDENTALI	32	Kasko		Valori variabili in funzione del veicolo	Età/Valore veicolo
GARANZIE AGGIUNTIVE	35	Rottura/scheggiatura cristalli	€ 150,00/sinistro Nessuna con strutture convenzionate		Massimale indicato in polizza/anno assicurativo
	37	Eventi naturali	€ 300,00	10%	Età/Valore veicolo
	38	Eventi sociopolitici	€ 500,00	10%	Età/Valore veicolo
INCENDIO FURTO KASKO EV. NATURALI EV. SOCIOPOLITICI	31/D 31bis/C 32 38	Spese di immatricolazione			€ 260,00/sinistro
TUTELA LEGALE	52	Assistenza giudiziale e stragiudiziale			Massimale indicato in polizza/sinistro
	53	Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti			€ 500,00
		Esame di idoneità tecnica revisione patente			€ 1.000,00
	57	Assistenza di un interprete			10 ore lavorative
		Spese per traduzioni di verbali/atti			€ 1.000,00
		Anticipo cauzione			€ 10.000,00
INFORTUNI CONDUCENTE	73	Invalidità permanente da infortuni			Vedasi tabella allegata
ASSISTENZA AL VEICOLO	79	Invio officina mobile in Italia			€ 150,00/sinistro
	99	Invio officina mobile in Italia (formula "Full")			€ 500,00/sinistro
	80	Recupero del veicolo fuori sede stradale			€ 200,00/sinistro
	87	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale			€ 3.000,00/sinistro
ASSISTENZA ALLA PERSONA	89	Rientro passeggeri/Prosecuzione viaggio			€ 400,00/sinistro in Italia € 600,00/ sinistro all'estero

	90	Spese d'albergo			Pernottamento e prima colazione - max € 100,00/persona al giorno, € 600,00/sinistro
	92	Anticipo spese prima necessità			€ 600,00/sinistro
	95	Rientro salma			€ 3.000,00/sinistro
	96	Anticipo cauzioni penale e civile			€ 6.000,00/sinistro
	97	Anticipo spese legali			€ 600,00/sinistro
	98	Interprete a disposizione			8 ore lavorative/sinistro